



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL NUMERO 83101/37253 REPERTORIO

CAMERA ARBITRALE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA
STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Presso l'Ordine degli Avvocati di Siena è costituita ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, la "**Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Siena**" (in seguito denominata anche soltanto "Camera Arbitrale").

2. La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Siena o presso i locali messi a disposizione da quest'ultimo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La Camera Arbitrale amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente statuto, al regolamento adottato recante le norme relative al suo funzionamento e al regolamento del Ministero della Giustizia così come recepito dal Consiglio Nazionale Forense. Offre servizi di arbitrato e risoluzione delle controversie sia nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la diffusione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie anche mediante l'organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche scientifiche e/o di corsi di formazione.

2. La Camera Arbitrale persegue le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e buon andamento, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Garantisce, in particolare, che le controversie siano risolte in maniera veloce, efficiente e riservata.

3. La Camera Arbitrale non persegue fini di lucro ed è dotata di autonomia organizzativa ed economica nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, di una propria partita i.v.a. e di un proprio codice fiscale, ovvero avvalendosi di associazioni o fondazioni costituite dall'Ordine degli Avvocati di Siena.

4. La gestione contabile dell'Organismo è attribuita al Segretario della Camera Arbitrale.

5. La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente dell'Ordine o designato da quest'ultimo, fatta salva la possibilità di utilizzare il personale afferente ad associazioni o fondazioni costituite dall'Ordine degli Avvocati di Siena.

6. Con regolamento recante le norme relative al proprio funzionamento e ai relativi costi, la Camera Arbitrale stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

7. Il Consiglio dell'Ordine stipula, anche tramite associazioni o fondazioni dallo stesso costituite e in

conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale e in generale per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività a cui la stessa è preposta.

Art. 3 - Consiglio Direttivo

1. La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine, individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, comportanti la sospensione dall'albo degli avvocati;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Ferma la necessità che almeno tre dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- a) gli iscritti all'albo degli Avvocati di Siena che siano abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori; oppure iscritti all'albo da almeno 12 anni;
- b) i docenti universitari, anche in quiescenza, in materie giuridiche.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato e, comunque, sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 3, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine in carica non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla Camera Arbitrale ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

7. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'organizzazione e all'individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il funzionamento della Camera Arbitrale.

8. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) delibera, su proposta del Consiglio dell'Ordine e raccolto il parere del Comitato Scientifico, i Regolamenti e le procedure per lo svolgimento dei servizi di arbitrato, nonché le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Consiglio dell'Ordine;
- b) adotta i piani di sviluppo della Camera Arbitrale e i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;
- c) delibera il preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto dell'autonomia organizzativa ed economica della Camera Arbitrale, quali capitoli del bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.
- d) nomina i componenti del Comitato Scientifico, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine;
- e) approva le tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri, su proposta del Consiglio dell'Ordine e raccolto il parere del Comitato Scientifico;
- f) nomina gli arbitri ed i periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure;
- g) approva i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali, predisposti dal Comitato Scientifico;
- h) fissa altresì le regole deontologiche per gli arbitri e i periti, sentiti il Consiglio dell'Ordine e il Comitato Scientifico;
- i) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale.

Il Consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle seguenti aree di competenza professionale:

- Diritto delle persone e della famiglia;
- Diritti reali, condominio e locazioni;
- Diritto della responsabilità civile;
- Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali e della crisi di impresa e della insolvenza;
- Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea.

9. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di incompatibilità e onorabilità. La dichiarazione

di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

10. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree menzionate al comma 8. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

11. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo provvede ai sensi del capoverso precedente.

12. Il Consiglio Direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

13. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche da remoto, purché consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 4 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale e convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, determinandone l'ordine del giorno.

3. La convocazione può essere effettuata a mezzo PEC o con altri strumenti di comunicazione telematica

4. Nei casi di urgenza o di necessità, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il Segretario

1. Il Segretario della Camera Arbitrale, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, esercita la

gestione contabile e svolge le seguenti funzioni amministrative di coordinamento dell'attività della Camera:

- a) tiene un registro, anche eventualmente informatico, per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
- c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;
- d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
- e) svolge le funzioni di Segreteria del Consiglio Direttivo e degli arbitri, curando la verbalizzazione delle sedute e provvedendo alle relative comunicazioni;
- f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;
- g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti, prediligendo la trasmissione in formato elettronico;
- h) svolge, anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, le attività non elencate tra i compiti del Consiglio Direttivo, ancorché non espressamente previste nel presente articolo.

2. Il Segretario della Camera Arbitrale svolge le funzioni contabili e amministrative, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Comitato Scientifico

1. La Camera Arbitrale si avvale di un Comitato Scientifico composto da tre membri, esterni al Consiglio dell'Ordine, nominati dal Consiglio Direttivo e per la stessa durata del medesimo e scelti tra esperti nelle materie di cui all'art. 3.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto prima alla sua sostituzione.

3. Il sostituto così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

4. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Coordinatore, che convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

5. Alle riunioni del Comitato Scientifico, possono liberamente partecipare anche il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

6. Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio Direttivo:

- a) esprime proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità per la loro attuazione;

- b) propone i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;
- c) esprime parere sui regolamenti e le procedure di cui al presente Statuto e le loro eventuali modifiche, nonché sul codice etico e le regole deontologiche per gli arbitri e i periti;
- d) esprime proposte e pareri sulle possibili convenzioni in materia arbitrale;
- e) esprime proposte e pareri sulle modifiche statutarie e su tutte le attività istituzionali della Camera Arbitrale;
- f) esprime proposte e pareri sulle tariffe della Camera Arbitrale e degli arbitri;
- g) esprime proposte sui criteri per la composizione degli elenchi di arbitri e periti, nonché per le relative ammissioni o esclusioni;
- h) esprime proposte e pareri sull'organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.

7. L'Ufficio si intende gratuito, salvo il rimborso spese secondo le regole previste nel regolamento.

Art. 7 - Arbitri

1. Possono essere nominati arbitri gli avvocati del Foro di Siena, abilitati all'esercizio della professione innanzi alle Giurisdizioni Superiori o comunque con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore ai 12 anni, che facciano richiesta di iscrizione all'Elenco tenuto presso la Camera Arbitrale.

2. Il Consiglio Direttivo determinerà i requisiti formativi necessari.

3. Non possono essere nominati arbitri:

a) i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Siena e del Consiglio Distrettuale di Disciplina, i componenti delle altre istituzioni rappresentative forensi nonché del Consiglio dell'Organismo di mediazione degli Avvocati di Siena;

b) i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;

c) i soci, gli associati, i collaboratori di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a) e b).

4. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti

della Camera Arbitrale.

5. Gli arbitri devono possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

6. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

7. Nel corso del procedimento, l'arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

8. Con la dichiarazione di accettazione dell'incarico, gli arbitri trasmettono alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza entro il termine da questa indicato.

9. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata: qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza; qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia; qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

10. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Segretario della Camera Arbitrale.

11. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro, per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico.

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione degli arbitrati

1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione, secondo il valore e della natura della controversia, dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, in conformità al Regolamento, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, in via automatica, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla Camera Arbitrale; la rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

2. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 11, l'avvocato che

viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

3. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

4. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri, in conformità alle tabelle all'uopo individuate nel Regolamento.

5. Il Consiglio Direttivo pubblica, annualmente, sul sito Istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

6. Gli organi della Camera Arbitrale e il personale addetto, gli arbitri e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l'esito delle procedure arbitrali.

7. Per finalità di studio, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione, in forma anonima, degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Art. 10 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, a maggioranza dei componenti in carica.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

F.to ANTONIO GIOVANNI CIACCI

" NICCOLO' VALIANI

" MARIA TERESA FASANARO

" LUCIA FABBRI

" STEFANIA CARLESI

" LUIGI PELLICCIA

" MARA MORETTI

" LUCIA CIACCI

" PAOLO PANZIERI

" FRANCESCO MACCARI

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

Siena

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico -
cartaceo**

**(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913, n. 89)**

Certifico io sottoscritto, Dottor RICCARDO COPPINI Notaio in Siena,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e
Montepulciano, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al 15 ottobre 2028
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority) che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è
conforme ai documenti originali redatti su supporto analogico nei miei
rogiti, firmato a norma di legge.

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Coppini